



# Comune di Lizzano

(Provincia di Taranto)

Corso V.- Emanuele, n.54 – 74020 – tel. 0999558609 – fax 0999558602 – Codice Fiscale: 80010030734 – Partita IVA: 01752810737

[www.sg.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it](mailto:www.sg.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it) - [protocollo.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it),

ORDINANZA SINDACALE N. 70 DEL 12/08/2020.

Prot. 9666



**OGGETTO: Divieto di assembramenti, allestimenti picnic, allestimento tende, gazebo o similari e accensione fuochi lungo il litorale del Comune di Lizzano.**

## IL SINDACO

### PREMESSO che:

- La vigente Ordinanza Balneare anno 2020 della Regione Puglia vieta di accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate sulle spiagge e sulle aree demaniali marittime;
- l'emergenza sanitaria in atto impone ai cittadini dei comportamenti quali il divieto di assembramento e il distanziamento anche all'aperto al fine di limitare la diffusione del virus COVID-19;
- è consuetudine di molti cittadini e turisti soprattutto nei giorni prossimi alla festività del Ferragosto utilizzare il litorale per picnic ed attività varie (soste notturne, accensione fuochi,...) che mal si conciliano con l'attuale emergenza sanitaria e che sono in contrasto con le norme imposte sull'utilizzo delle aree demaniali marittime;

**VISTO** che è pertanto necessario emanare anche specifico provvedimento sindacale atto a limitare e disciplinare l'utilizzo del litorale in conformità con le disposizioni di cui sopra;

**VISTO** che in particolare l'emergenza sanitaria in atto impone l'adozione di tutte le eventuali misure tese ad impedire una ulteriore diffusione del virus;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

**RITENUTO necessario** emanare delle disposizioni urgenti al fine di garantire il rispetto di quanto già imposto con specifica normativa;

**TENUTO CONTO, inoltre,** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

**ORDINA**



- E' fatto divieto di accendere fuochi, allestire tende, gazebo o strutture precarie similari, trasportare legna o materiale infiammabile o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie e di creare assembramenti in aree non allo scopo riservate su tutte le spiagge ad uso pubblico o in concessione lungo tutto il litorale del Comune di Lizzano;
- È fatto divieto, a partire dalle ore 21.00, della vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro;
- E' fatto divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto, nonché divieto di trasportare e consumare bevande alcoliche sugli arenili e in prossimità degli stessi;
- E' fatto divieto di usare e trasportare strumenti di diffusione sonora, salvo autorizzati;
- Ai concessionari demaniali di garantire il controllo del litorale in concessione e il rispetto dei suddetti divieti imposti sulla costa, facendo salve le eventuali attività connesse allo stabilimento balneare nel rispetto dei limiti previsti nelle specifiche autorizzazioni impedendo che si creino assembramenti da parte degli utenti.

#### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, comunicata alla Cittadinanza nelle forme ritenute più opportune e trasmessa, a mezzo PEC, alla Prefettura di Taranto, al Comando Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Lizzano, alla Capitaneria di Porto di Taranto, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Manduria, al Commissariato P.S. di Manduria.

#### **AVVERTE**

- che chiunque non osserva la presente ordinanza è passibile delle sanzioni previste dalle norme vigenti, fra cui l'irrogazione di una sanzione amministrativa da €.25,00 ad €.500,00 (art.7 bis D.Lgs. n.267/00);
- è, inoltre, previsto il sequestro, con conseguente confisca, di bevande / materiali / strumenti non consentiti.
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al capo dello stato nei termini, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 12.08.2020

IL SINDACO  
D.ssa Antonietta D'Oria

